



PROVINCIA DI PARMA



CIRCONDARIO DI BORGO SAN DONNINO



COMUNE DI SORAGNA



REGOLAMENTO

INTERNO PER L' AMMINISTRAZIONE

DELLO

Spedale Civile di Soragna

approvato dalla Deputazione Provinciale

con deliberazione del 1.º Ottobre 1873.



BORGO SAN DONNINO

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE DONATI

1873.

LA VECCHIA PARMA
ANTIQUARIATO

N.º d'ordine **6252**

Segn. _____

TITOLO I.

CAPO I.

Della Commissione

Art.° 1.° La Commissione elegge fra i propri Membri un Ispettore, un Economo, un Conservatore degli edifizii e fondi rurali.

I Membri della Commissione, chiamati al disimpegno dei diversi uffici suaccennati, durano in carica un anno e possono essere rieletti.

CAPO II.

Dell' Ispettore

Art.° 2.° Il Consigliere Ispettore ha l' immediata sorveglianza sui Medici, Chirurghi e sugli altri Impiegati dello Spedale; come pure sugli infermieri ed inservienti, sì ordinari che straordinari, affinchè facciano per bene il dover loro.

Art.° 3.° In caso di trasgressione per parte dei sopra indicati individui, egli può ammonirli e riprenderli secondo il bisogno: se per continuata trascuranza ed inobbedienza agli ordini, egli giudicherà essere gli stessi meritevoli di castigo, ne scriverà tosto al Presidente, il

quale ne intratterà la Commissione per quelle proposte e disposizioni che si giudicheranno convenienti.

Art.° 4.° Invigilerà attentamente perchè gli infermi non vengano defraudati di quanto è loro accordato giornalmente dal Dietetico, sia per la qualità che per la quantità dei brodi, minestre, pane, vino ecc; e che siano a loro somministrati nei modi e tempi stabiliti dalla tabella, scritta in fine del presente regolamento e marcata **A.**

Curerà pure che le medicine siano distribuite nelle ore e nei modi prescritti dalle ordinazioni mediche e chirurgiche.

Art.° 5.° Riferirà alla Commissione intorno a tutti i bisogni delle Infermerie; come pure riferirà sul modo con cui i Medici e Chirurghi, e gli infermieri adempiano agli obblighi loro.

Art.° 6.° I Medici e i Chirurghi sono sotto alla sua immediata dipendenza; potrà quindi richiederli di prestarsi a quelle visite ch'egli crederà necessarie sia per alimenti, sia ai locali delle Infermerie, quando il bisogno lo richiegga od egli desideri il parer loro.

CAPO III.

Dell' Economo

Art.° 7.° Il Consigliere Economo veglia in ispecial modo, perchè all'entrare di ciascun malato si faccia nota in apposito registro di tutti gli oggetti che recherà seco; e ciò al fine di restituirli all'atto dell'uscita del malato; e provvede che gli oggetti stessi, appartenenti a coloro che vengano a morire nello Spedale, siano conservati e notati in altro apposito registro per procedere alla vendita di essi in tempo debito, a vantaggio del Pio Luogo

Art.° 8.° Attende alle giornaliere provviste che si fanno per lo Spedale; verifica gli oggetti somministrati nel loro peso, qualità ecc, ed osserva attentamente, se essi corrispondono alle ordinazioni fatte.

Art.° 9.° Autentica tutte le note delle somministrazioni dei nutrimenti, quelle dei medicinali, della popolazione, ed i registri relativi.

Art.° 10.° Egli ha cura che le uscite abbiano effetto appena ordinate dai Medici e Chirurghi.

Art.° 11.° Riceve in consegna con inventario i mobili, le biancherie, e gli altri oggetti tutti esistenti nello Spedale; ed al cessare dalla carica, deve farne consegna al suo successore, dando ragione delle mancanze o variazioni sopraggiunte.

Art.° 12.° Le chiavi dei Magazzini e Guardarobe devono rimanere costantemente presso di lui, e quindi procederà alla giornaliera consegna agli Infermieri degli oggetti occorrenti, tenendone esatto conto per impedire che si abbia menomamente ad abusarne.

Art.° 13.° Il bucato, qualora non si faccia per appalto, sarà fatto eseguire per cura dell' Economo, lasciando in sua facoltà l' adoperare quei mezzi che giudicherà più acconci all' economia.

Sarà pure da lui fatto eseguire il rassettamento dei materassi, guanciali, e di ogni altra cosa relativa ai letti; e proporrà alla Commissione qualche donna da destinarsi alla particolare cura delle biancherie per raccomandarle, alla quale verrà data una indennità proporzionata ai lavori eseguiti.

Art.° 14.° In caso di bisogno, o per affluenza di malati, o per qualche malattia che richieda una speciale servitù, l' Economo farà richiesta perchè sia provveduto un inserviente straordinario, e farà anche proposta alla Commissione Amministrativa dell' individuo che crederà capace del disimpegno di quelle incumbenze.


Art.° 15.° Gli inservienti straordinari dipenderanno immediatamente dall' Economo e dovranno prestarsi a quei servigi che da lui verranno ordinati.

Art.° 16.° Quando non vi sarà bisogno della loro opera, verranno licenziati; e l' Economo riferirà alla Commissione intorno al servizio da essi prestato, e proporrà quel compenso di cui si saranno resi meritevoli.

CAPO IV.



Del Conservatore degli Edifici e fondi rurali



Art.° 17.° Visiterà almeno una volta all'anno, ed ogni volta che il bisogno lo richiegga, tutti i fondi e le case di ragione dello Stabilimento, per rilevare se dagli affittuarii adempionsi gli obblighi da loro assunti.

Art.° 18.° Qualora dai fittaiuoli siansi operate cose contrarie agli interessi del Pio Luogo e in danno dei fondi o degli edificii, ne farà tosto rapporto in iscritto alla Commissione per quelle disposizioni che saranno necessarie.

Art.° 19.° Nelle visite ch' egli farà ai fondi dell' Ospedale, rilevando qualche bisogno, ne darà immediato avviso alla Commissione, affinchè questa possa subito provvedere, o riparare alle relative occorrenze.

Art.° 20.° Assisterà i Periti - Geometri in qualunque visita od operazione che accadrà loro di fare per qualsiasi motivo alle case ed ai fondi del Pio Stabilimento; come pure alle consegne dei fondi che si faranno agli aggiudicatarii, gli atti delle quali consegne dovranno essere da lui sottoscritti.

Art.° 21.° Nessuna nota di credito presentata da Periti Geometri sarà sottoposta alla Commissione se non sia previamente risegnata dal Conservatore degli edificii e dei fondi rustici, che attesti della realtà delle eseguite operazioni.

Art.° 22.° Marcherà le piante che inutili e dannose ai fondi dovranno essere divelte a vantaggio del Pio Luogo.

Art.° 23.° Egli curerà l' eseguimento di tutte quelle opere che colle debite approvazioni dovranno farsi ad economia; compilerà le note della relativa spesa che presenterà poi debitamente corredate e giustificate per l' opportuno pagamento.

Art.° 24.° Proporrà alla Commissione tutte quelle miglierie che crederà utili ai fondi dello Spedale, e specialmente quando sarà caso di dover procedere a qualche nuovo affitto, affine di darne carico, se si giudicherà opportuno, al nuovo affittuario.

Art.° 25.° Le sue relazioni di qualunque sorta dovranno essere fatte direttamente al Presidente della Commissione.



TITOLO II.

CAPO I.

Del Segretario

Art.° 26.° Il Segretario è impiegato stipendiato della Commissione; dipende immediatamente dal Presidente di essa, ed ha obbligo di prestarsi a tutto quanto verrà richiesto dal medesimo per la corrispondenza d'ufficio, per la formazione dei Bilanci, per la tenuta dei registri e per tutto quant'altro può occorrere, e di eseguire i lavori che gli incombono nell'ufficio, sito nell'edifizio dell'Ospedale; nè potrà sotto qualsiasi motivo asportare dallo stesso verun titolo o documento.

CAPO II.

Del Cassiere

Art.° 27.° Il Cassiere è pure impiegato con uno stipendio od aggio proporzionale alle esazioni che da lui si faranno, ed interamente dipende dalla Commissione.

Art.° 28.° Esso dovrà curare che i pagamenti siano fatti dai debitori alle epoche stabilite; non potrà accordare dilazioni a chicchessia se non dopo di averne avuto il consentimento scritto dalla Commissione; farà pure

tutte le pratiche necessarie per amichevolmente ottenere l'effettuazione dei pagamenti.

Art.° 29.° Il Cassiere entro il mese di Aprile d' ogni anno dovrà presentare alla Commissione Amministrativa il Conto Consuntivo dell' anno precedente in originale e doppia copia, corredato dai rispettivi ordini di pagamento, ruoli di riscossione e bullettari e unitamente alla Commissione discuterlo; come pure dovrà presentare lo stato del fondo di cassa se ve ne sarà.

Art.° 30.° Presenterà ogni mese alla Presidenza dello Spedale lo stato dimostrante la situazione di Cassa, delle esazioni operate e dei pagamenti effettuati.

Art.° 31.° Per quanto al rimanente egli è soggetto a tutte le discipline stabilite pei Ricevitori Governativi, Provinciali e Comunali, dovendo inoltre prestarsi a quella malleveria in fondi stabili od in rendita del debito pubblico; che sarà per essere determinata dalla Commissione Amministrativa dell' Ospedale.

CAPO III.



Del Medico - Chirurgo o del Medico e del Chirurgo



Art.° 32.° Il Medico - Chirurgo o il Medico e Chirurgo ordinari dello Spedale, per quanto concerne le loro incumbenze, dipendono immediatamente dal Consigliere Ispettore delle Sale delle Infermerie.

Art.° 33.° Essi saranno tenuti a curare con ogni zelo, fino a guarigione completa, tutti indistintamente gl' infermi che vengono accolti nello Spedale, compresi quelli a pensione, senza pretesa di alcun compenso, salvo quella retribuzione annua che riceveranno sulla cassa dell' Ospedale.

Art.° 34.° Faranno immancabilmente due visite al giorno alle Sale delle Infermerie, una alla mattina e l' altra nel

pomeriggio, nelle ore stabilite nella Tabella scritta in fine del presente regolamento marcata colla lettera **B**, dalla quale non potranno mai dipartirsi senza approvazione della Commissione.

Art.° 35.° Oltre alle due visite ordinarie, dovranno eseguire eziandio tutte le visite straordinarie, in qualunque ora richieste dal bisogno, prestandosi anche al semplice invito degli Infermieri, quando l'urgenza fosse tale da non permettere di ricorrere prima al Consigliere Ispettore.

Art.° 36.° Se gli ufficiali sanitari dell'Ospedale non si prestassero come si conviene al loro dovere, saranno chiamati altri a loro spese.

Art.° 37.° A semplice richiesta dell'Ispettore dovranno prestarsi a visitare gli alimenti per assicurarsi della loro salubrità, non che i medicinali; dovranno pure visitare le Sale delle Infermerie per riconoscere le mutazioni che all'Ispettore sembrasse di dover ordinare, dando intorno alle medesime il proprio parere.

Art.° 38.° Non potranno mai cambiare il Dietetico, se non previa l'approvazione della Commissione. Quando però una manifesta urgenza richiedesse qualche temporaria variazione, per via eccezionale, basterà il solo loro accordo coll'Ispettore.

La tabella Dietetica sta scritta in fine del presente regolamento, marcata alla lettera **C**.

Art.° 39.° Nelle loro visite chiederanno l'assistenza degli infermieri per far conoscere il modo da tenersi nelle distribuzioni dei cibi e medicinali, a seconda delle diverse prescrizioni.

Art.° 40.° Riconoscendo che gl'Infermieri non siansi attenuti alle ingiunzioni Mediche o Chirurgiche, questi ne faranno rapporto all'Ispettore, il quale promuoverà misure atte a rimuovere gli inconvenienti.

Art.° 41.° Non potranno mai assentarsi dal Comune senza licenza del Presidente, la quale non verrà loro accordata, se prima non presentino persone idonee che li sostituiscano nel tempo della loro assenza.

Art.° 42.° Le attribuzioni e gli obblighi del Chirurgo sono conformi e comuni a quelle del Medico, salvo la necessaria relazione di dipendenza dell'una professione dall'altra nelle cose di rispettivo esercizio.

Art.° 43.° Si ritiene espressamente che il Chirurgo dovrà sempre essere presente alle visite de' malati spettanti al solo Medico, ond' egli possa meglio comprendere ed eseguire con precisione, in quanto lo riguarda, le ordinazioni del Medico stesso.

Art.° 44.° Le visite chirurgiche ordinarie saranno fatte immediatamente dopo quelle del Medico, acciocchè egli pure possa assistervi.

Art.° 45.° Il Chirurgo scriverà le ordinazioni sue del Dietetico e de' rimedi pe' malati che gli appartengono, subito dopo il Medico.

Art.° 46.° Ove per avventura il servizio sanitario nello Spedale fosse affidato a due Medici - Chirurghi questi dovranno disimpegnare l' ufficio loro alternativamente a tremeste per tremeste, ed in caso d' impedimento dell' uno, l' altro sarà tenuto di sostituirlo. Se entrambi fossero legittimamente impediti, avrà carico di provvedere alla sua sostituzione quello al quale incomberà il servizio medico del tremeste corrente.

CAPO IV.

=

Del Cappellano



Art.° 47.° La nomina del Cappellano, ove quest' ufficio non sia assunto filantropicamente dai Parrochi per a tempo della Parrocchia di Soragna, verrà fatta dalla Commissione Amministrativa.

Art.° 48.° È incumbenza del Cappellano:

a) Di assistere gli infermi accolti nello Spedale, prestando loro i soccorsi della religione;

b) Procurare con ogni buona maniera che ciascun infermo si presti ad essere sacramentato non si tosto si presuma abbisognarne;

c) Accorrere pe' conforti religiosi in ogni caso urgente, dietro semplice avviso degli infermieri o d' altri che assista i malati;

d) Recitare le esequie private ai cadaveri, defunti nello Spedale.

Art.° 49.° Spetta al Cappellano l'adempimento degli obblighi di messe od altre funzioni imposte a carico dell'Ospedale dai benefattori; e però saranno a lui corrisposte congrue elemosine.



TITOLO III.

CAPO I.

Dell' Infermiere - Portiere

Art.° 50.° L'infermiere dovrà assistere e servire costantemente con carità, zelo e diligenza tutti i malati che vengono accolti nello Spedale, non esclusi quelli a pensione, qualunque sia la natura delle occorrenze loro, salvo di avere coadjutori ne' soli casi preveduti dall' articolo 14.° ed appiedi della polizza d' amissione di ciascun infermo segnerà il giorno e l' ora tanto dell' ingresso quanto dell' uscita del medesimo dall' Ospedale.

Art.° 51.° Assisterà gli ufficiali sanitari nelle loro visite si ordinarie come straordinarie, per conoscere il modo di eseguire le loro ordinazioni.

Art.° 52.° Avrà la sua stanza di riposo attigua alle infermerie per essere pronto ad ogni chiamata o tocco di campanello; dovrà dormire nell' infermeria stessa quando i Medici lo reputino necessario.

Art.° 53.° Dovrà mantenere una costante polizia nei locali dello Spedale, e specialmente nelle Sale delle Infermerie; dovrà rifare i letti che restano vuoti ed accomodare nel miglior modo possibile quelli che sono occupati, senza recare alcun disagio ai poveri ammalati.

Art.° 54.° Farà la distribuzione del vitto e delle medicine nelle ore stabilite dalla tabella marcata **A**; e in quanto alle medicine a norma anche delle prescrizioni mediche, stando presente sino a che l' infermo le abbia

prese, ad impedire, ciò che sovente accade, la disperzione cioè delle medicine per opera degli stessi infermi, a pregiudizio loro e dello stabilimento.

Egli, dietro gli ordini che riceverà dall' Economo, darà opera per le provvisioni giornaliere occorrenti al vitto ed al servizio degli infermi, sia presso gl' imprenditori sia per acquisti alla spicciolata, vegliando anch'esso pel giusto peso e misura, e per la bontà delle provvisioni stesse.

Art.° 55.° Curerà che nei locali dell' Ospedale regni perfetta quiete, al fine che non venga recato danno o disturbo agli Infermi.

Art.° 56.° Egli non potrà mai entrare nell' infermeria delle donne senza una necessità comprovata, restando questa ad esclusiva cura dell' infermiera; solo potrà coadiuvare quest' ultima nella distribuzione dei cibi e delle medicine.

Art.° 57.° Curerà che i malati delle infermerie degli uomini non entrino in quelle delle donne, e viceversa; e non permetterà che uomini e donne si accomunino nei luoghi di passeggio od altrove, facendo rigorosamente osservare le prescrizioni dell' annessa Tabella marcata **D.**

Art.° 58.° Appena possa presumere che un malato si trovi in bisogno di pronti soccorsi medici o chirurgici, o dei conforti della religione, dovrà tosto recarsi ad avvertire gli Ufficiali sanitari, o il Sacerdote secondo il bisogno.

Art.° 59.° Quando un ammalato muore nell' Ospedale, l' infermiere ha obbligo di darne avviso al più presto all' Ispettore; ha pure l' obbligo di recapitare al Municipio l' avviso di dichiarazione di morte prescritto dall' articolo 388 del Codice Civile e di prendere i debiti concerti col Sacerdote e col becchino per l' adempimento delle rispettive loro incombenze.

Art.° 60.° Terminate le visite mediche e chirurgiche, si recherà col registro delle ordinazioni alla Farmacia per la provvista delle medicine; previo il visto dell' Economo; riprendendolo e riportandolo tosto che il Farmacista avrà fatto il debito spoglio delle ordinazioni della giornata corrente, che dovrà servirgli a formar poi alla fine d' ogni trimestre la lista delle medicine somministrate, per averne il pagamento dall' Amministrazione.

Nell' ora che gli verrà indicata dal Farmacista, esso Infermiere si recherà alla Farmacia per rilevare i medicinali sui quali per cura del Farmacista medesimo deve essere scritto il nome del malato cui il relativo farmaco deve servire, e se per uso interno od esterno.

Art.° 61.° Ad ogni inconveniente ch' egli rilevi nell' Ospedale ne darà tosto avviso all' Ispettore od all' Economo a norma dei casi, perchè questi promuova le disposizioni necessarie.

Art.° 62.° Non permetterà mai che un malato si faccia lecito di uscire dall' Ospedale, senza che l' uscita ne sia ordinata dal Medico, nè che si rechi sulla porta dello Stabilimento, mettendosi in comunicazione con quelli di fuori.

Art.° 63.° Nella pulizia delle Sale ed in qualsiasi altro servizio, gli resta rigorosamente proibito di farsi coadiuvare dai malati convalescenti, come pure di ordinare ai malati stessi il benchè minimo servizio, ancorchè siffatto servizio li risguardasse individualmente.

Art.° 64.° Riceverà in consegna dall' Economo le biancherie ed altri oggetti occorrenti giornalmente, dei quali dovrà poi rendere esatto conto. In caso di non giustificata mancanza di qualche oggetto se ne provvederanno altri a sue spese, al qual fine gli verrà fatta apposita ritenzione al suo salario.

Art.° 65.° Dovrà aver cura diligente di tutti gli oggetti che gli vengono consegnati, osservando che non deperiscano per incuria. Riconoscendosi che qualche oggetto sia deteriorato, o siasi reso inservibile per trascuranza dell' infermiere, sarà fatto riparare o provvedere di nuovo a sue spese nel modo indicato all' articolo precedente.

La bussola pel trasporto dei malati, la quale resterà in sua consegna, non sarà da lui concessuta a tal' uopo, se non sull' esibizione che gli si faccia della regolare polizza di ammissione di quelli.

Anche la chiave della camera mortuaria, pei fini di cui al Capo III Titolo III di questo regolamento, rimarrà presso di lui.

Art.° 66.° È fra i suoi obblighi quello di curare l' illuminazione notturna delle Infermerie dell' Ospedale e loro adiacenze, e vegliare acciò i lumi non abbiano a rimanere

spenti in nessun ora della notte. Le ore e la quantità dell'olio sono determinate dalla Tabella scritta in fine del presente regolamento e segnata **E**.

Art.° 67.° Non permetterà che alcuno entri nelle Sale delle Infermerie per visitare gli infermi fuori dei giorni stabiliti, dei quali è fatto cenno nella Tabella marcata **F**. Se poi qualcuno vi sarà ammesso in via eccezionale, dovrà o essere munito di apposito certificato degli Uffiziali sanitari, risegnato dall'Ispettore, od accompagnato da qualcuno dei Membri della Commissione.

Art.° 68.° Nei giorni delle visite dei parenti, ed amici ai malati, dovrà egli sempre essere presente ed invigilare attentamente perchè non si rechino agl'infermi cibi o bevande, e per impedire qualunque altro abuso potesse avvenire per parte dei visitanti.

Art.° 69.° Sarà pure tutta sua cura, che non si faccia nel tempo delle visite il benchè minimo rumore, nè che si entri con pipe od altri oggetti che mandino esalazioni atte a recar danno o molestia agli infermi.

Art.° 70.° Invigilerà che gli ammalati si attengano scrupolosamente agli ordini degli uffiziali sanitari, riferendone all'Ispettore qualora alcuno di essi non volesse uniformarsi.

Art.° 71.° Non potrà mai assentarsi dall'ospedale, tranne nel caso in cui egli abbia ad uscire per servizio, impiegando anche perciò il minor tempo possibile. Qualora però il servizio dell'Ospedale non richiegga una assidua presenza potrà, dietro permesso dell'Ispettore o dell'Economo, uscire per una passeggiata la quale non potrà eccedere la durata di un ora.

Art.° 72.° Accadendo di doversi assentare per un intero giorno o per più, dovrà chiederne l'opportuna licenza, e farsi intanto sostituire a sue spese da idonea persona di gradimento dell'Ispettore, ed in assenza di questo dell'Economo.

Art.° 73.° L'infermiere non potrà mai valersi per uso proprio o della sua famiglia delle biancherie, stoviglie od altro di proprietà dell'Ospedale. Non potrà pure per qualsiasi causa trasportare fuori dell'edificio dell'Ospedale alcun oggetto, senza che ne sia informato e lo consenta il Consigliere Economo.

Art.° 74.° Resta a lui vietato di fare la benchè minima provvista a servizio dello stabilimento, anticipandone le spese, e dovrà prestarsi dietro ordine dell' Economo a trasportare gli oggetti che questi avrà acquistati, od ordinati nei diversi negozii.

Art.° 75.° Constando al Presidente che l' Infermiere abbia commesso qualche mancanza di servizio o di disciplina, egli potrà proporre alla Commissione l' immediata sospensione anche per fino ad un mese. Potrà anche, se il fatto fosse grave o ripetuto, proporre il definitivo congedo.

CAPO II.



Dell' Infermiera - Cuciniera



Art.° 76.° Dovrà assistere e servire tutte le inferme accolte nell' Ospedale.

Art.° 77.° Sarà pur essa tenuta a quanto gli articoli 51, 52, 53, 54, allinea 1.° 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 prescrivono per l' Infermiere, come pure a quanto dispongono gl' articoli 57, 71, 72, 73 e 75 del presente regolamento.

Art.° 78.° Appresterà e cuocerà diligentemente le vivande necessarie agli infermi ricoverati, e ne farà la quotidiana distribuzione regolare di conserva coll' infermiere, a tenore delle prescrizioni mediche e chirurgiche, osservando inalterabilmente gli orari prescritti dalla Tabella marcata **A**, tranne pei ristori intermedi pei quali starà ogni volta alle indicazioni fatte dagli uffiziali di sanità.

Art.° 79.° Terrà sempre in serbo, per le straordinarie occorrenze de' malati, una sufficiente quantità di brodo. E sarà pure opportuno che a questo fine le sia consegnata e mantenuta dall' Economo una determinata quantità di uova, ed altri articoli di prima necessità, che possono di momento in momento abbisognare, e di cui essa darà ragione ad ogni occorrenza.


Art.° 80.° Ad essa sola appartiene di pulire e rigovernare le pentole, le stoviglie ed altri effetti inservienti alla cucina, di cui curerà la massima e costante nettezza.

Art.° 81.° Avrà pure obbligo di preparare le filaccie che occorreranno per l' Ospedale, servendosi a tal' uopo delle lingerie inservibili che le saranno consegnate dal Consigliere Economo.

CAPO III.



Del Becchino



Art.° 82.° Avrà obbligo di prestarsi a quelle operazioni del suo mestiere che saranno necessarie, ad ogni chiamata dell' Infermiere, senza pretendere di essere da questi coadjuvato.

Art.° 83.° Nessun compenso potrà egli chiedere per l' opera sua, oltre quella retribuzione annua a lui assegnata dalla Commissione.

Art.° 84.° Le camicie che indossano i defunti saranno da lui consegnate all' Infermiere, come pure i lenzuoli che avranno servito al trasporto dei cadaveri al cimitero.

Art.° 85.° Assisterà pure, senza pretesa di verun compenso, gli ufficiali sanitari nelle autopsie che i medesimi reputassero di fare sui cadaveri dei decessi nell' Ospedale.



TITOLO IV.



CAPO I.



Ammissione dei malati nell' Ospedale



Art.° 86.° Nessun malato povero del Comune di Soragna potrà essere accettato nell' Ospedale, tranne nei casi di vera urgenza, senza un attestato

a) del Medico o del Chirurgo dell' Ospedale che lo dichiari ammissibile, prendendo norma dalla gravezza, o dalla qualità della malattia;

b) del Sindaco del Comune che ne attesti la povertà assoluta;

c) del Presidente della Commissione dell' Ospedale che ne approvi ed ordini l' ammissione.

Art.° 87.° L' ordinario numero dei letti che dovranno rimanere costantemente disponibili in questo Spedale, non potrà mai essere aumentato se non in via di eccezione, ed interinalmente per qualche *caso grave e di vera urgenza*.

Art.° 88.° Sarà pertanto special cura degli Ufficiali sanitari dello Spedale stesso, di non rilasciare in via ordinaria veruna attestazione d' ammissione di qualsiasi infermo, se prima non siasi fatto luogo pel medesimo, mediante il previo congedo d' altro malato atto ad uscire; e quanto a casi d' urgenza, contemplati nell' art.° precedente, sarà del pari cura degli stessi Ufficiali sanitari, ad ogni evenienza, di disporre al più presto per modo di ridurre il numero de' malati esistenti al numero normale,

ponendone cioè in uscita alcuno che più agevolmente la possa sopportare.

Art.° 89.° Le polizze d' ammissione saranno fatte stampare per cura dell' Amministrazione, e consegnate ai signori Ufficiali sanitari.

Art.° 90.° Anche persone non povere potranno essere ammesse nelle Infermerie dell' Ospedale per esservi mantenute e curate in caso d' infermità, purchè s' assoggettino al pagamento di una giornaliera pensione che a norma dei loro mezzi viene fissata in tre diverse

CATEGORIE	}	<i>Prima</i>	L. 2: 00.
		<i>Seconda</i>	» 1: 50.
		<i>Terza</i>	» 1: 00.

Art.° 91.° Il pagamento della pensione sarà garantito con obbligazione in iscritto, o con malleveria.

Art.° 92.° Tanto i signori Ufficiali sanitari dell' Ospedale, quanto i signori farmacisti per le somministrazioni dei medicinali si atterranno scrupolosamente al formulario farmaceutico unito al presente regolamento, marcato colla lettera **G.**



TITOLO V.

CAPO I.

Disposizioni diverse

Art.° 93.° Ognuno per la parte propria è tenuto all'esatto e costante adempimento de' suoi doveri; quelli che servono gratuitamente per spirito di carità verso l'umanità sofferente; quelli che sono stipendiati o salariati, per l'obbligo inerente al rispettivo loro ufficio.

Art.° 94.° Gli Impiegati od inservienti si gioveranno degli assegni fatti nel Bilancio del Pio Luogo, che verranno loro pagati dietro mandati della Presidenza dell'Ospedale.

Art.° 95.° Un solo fuoco sarà tenuto acceso nella cucina dell'Ospedale, e mai per qualsiasi causa in altri luoghi. In caso di dover riscaldare le Infermerie, questo si farà cogli appositi cammini, previo però il parere degli uffiziali sanitarii. L'Infermiere riceverà dall'Economo la materia combustibile per ciò occorrente. La cenere sarà tenuta in serbo, ed impiegata pel bucato.

Art.° 96.° Per l'illuminazione dei locali dell'Ospedale saranno adoperate lucerne ad olio d'ulivo e non mai candele.

Art.° 97.° Sarà consegnata a ciascuno degli individui, ai quali il presente regolamento si riferisce, una copia del medesimo, affinchè non ignorino i loro carichi e i loro diritti.

Art.° 98.° Una copia di tutte le tabelle scritte in fine di questo Regolamento, controfirmata ciascuna dai Membri

DISTRIBUZIONE DEL VITTO E DELLE MEDICINE

TABELLA A.

MESI	VITTO			MESI	MEDICINE		OSSERVAZIONI
	Ore				Ore		
	Co- lazione	Pranzo	Cena		matina	Sera	
GENNAJO	7	12	7	GENNAJO	6 1/2	1	<i>La pulizia delle infermerie sarà fatta circa un ora prima della colazione e due ore dopo il pranzo.</i>
FEBBRAJO	7	12	7	FEBBRAJO	6 1/2	1	
MARZO	7	12	7	MARZO	6 1/2	1	
APRILE	7	12	7	APRILE	5 1/2	1	
MAGGIO	6 1/2	12	8 1/2	MAGGIO	5 1/2	1	
GIUGNO	6 1/2	12	8 1/2	GIUGNO	5 1/2	1	
LUGLIO	6 1/2	12	8 1/2	LUGLIO	5 1/2	1	
AGOSTO	6 1/2	12	8 1/2	AGOSTO	5 1/2	1	
SETTEMBRE	6 1/2	12	8 1/2	SETTEMBRE	5 1/2	1	
OTTOBRE	6 1/2	12	8 1/2	OTTOBRE	5 1/2	1	
NOVEMBRE	7	12	7	NOVEMBRE	6 1/2	1	
DICEMBRE	7	12	7	DICEMBRE	6 1/2	1	

Soragna 20 Marzo 1873.

I Componenti la Commissione Spedaliera

F. SCARDOVI.

ENRICO FRANCESCO GABELLA.

POLINELLI GIUSEPPE.

GUIDO BUATIER DE - MONGEOT.

Consiglieri.

GIUSEPPE GHELFI - *Vice Presidente.*

A. GIACOPAZZI - Segretario assunto.

VISITE MEDICHE E CHIRURGICHE

TABELLA B.

MESI	MEDICHE			MESI	CHIRURGICHE			OSSERVAZIONI
	Giorni	Mattina	Sera		Giorni	mattina	Sera	
GENNAJO	Quotidianamente	8	4	GENNAJO	Quotidianamente	8	4	
FEBBRAJO		8	4	FEBBRAJO		8	4	
MARZO		8	4	MARZO		8	4	
APRILE		8	4	APRILE		8	4	
MAGGIO		7	6	MAGGIO		7	6	
GIUGNO		7	6	GIUGNO		7	6	
LUGLIO		7	6	LUGLIO		7	6	
AGOSTO		7	6	AGOSTO		7	6	
SETTEMBRE		7	6	SETTEMBRE		7	6	
OTTOBRE		7	6	OTTOBRE		7	6	
NOVEMBRE		8	4	NOVEMBRE		8	4	
DICEMBRE		8	4	DICEMBRE		8	4	

Soragna 20 Marzo 1873.

I Componenti la Commissione Spedaliera

F. SCARDOVI.
 ENRICO FRANCESCO GABELLA.
 POLINELLI GIUSEPPE.
 GUIDO BUATIER DE - MONGEOT. } *Consiglieri.*

GIUSEPPE GHELFI - Vice Presidente.

A. GIACOPAZZI - Segretario assunto.

TABELLA ALIMENTARIA

TABELLA C.

NOME e NUMERO DELLE DIETE	CARNE CRUDA PER BRODO E CIBARIA		BRODI		PANE PER BRO- DETTI O PANERASO		PANE PER ZUPPA E PIETANZA			PASTA O RISO PER MINESTRA		Uova numero	Biscotti numero	VINO PRETTO			OSSERVAZIONI	
	Ettogramma	Decagramm.	Decilitri	Centilitri	Decagramm.	Grammi	Ettogrammi	Decagramm.	Grammi	Decagramm.	Grammi			Decilitri	Centilitri	Mililitri		
DIETE RIGOROSE																		
1. ^a nel corso delle 24 ore	2	7	7	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2. ^a { Colazione.	2	7	2	5	2	7	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	
{ Pranzo.			2	5	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	8	3	»	
{ Cena			2	5	2	7	»	»	»	»	»	»	1	»	»	8	3	»
3. ^a { Colazione.	2	7	2	5	2	7	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	
{ Pranzo.			2	5	5	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
{ Cena			2	5	2	7	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
4. ^a { Colazione.	2	7	2	5	»	»	»	8	2	»	»	»	»	»	»	»	»	
{ Pranzo.			2	5	»	»	»	»	»	8	2	»	»	»	»	»	»	»
{ Cena			2	5	»	»	»	»	»	8	2	»	»	»	»	»	»	»
<i>Frazioni della tutta parte</i>																		
5. ^a { Colazione.	2	7	2	5	»	»	»	8	2	»	»	»	»	»	»	»	»	
{ Pranzo.			2	5	»	»	»	»	8	2	8	2	»	»	1	6	6	»
{ Cena			2	5	»	»	»	»	»	8	2	8	2	»	»	1	6	6
6. ^a { Colazione.	2	7	2	5	»	»	»	8	2	»	»	»	»	»	»	»	»	
{ Pranzo.			2	5	»	»	»	»	8	2	8	2	»	»	2	4	9	»
{ Cena			2	5	»	»	»	»	»	8	2	8	2	»	»	2	4	9
7. ^a { Colazione.	3	2	2	5	»	»	»	8	2	»	»	»	»	»	»	»	»	
{ Pranzo.			2	5	»	»	1	3	6	8	2	»	»	»	3	3	2	»
{ Cena			2	5	»	»	1	3	6	8	2	»	»	»	3	3	2	»

AVVERTENZE SULL' APPLICAZIONE DELLE DIETE

La carne prescritta pel dietetico dev' essere di manzo: non sarà sostituito il vitello se non per casi di straordinaria ordinazione degli Ufficiali di sanità.

Dietro esperimenti fatti si calcola *ordinariamente* che la carne cruda, anche somministrata senza la così detta giunta, presa in ammasso, contiene osso per circa un quarto del suo peso, e che cuocendo essa cala ancora per circa un terzo. Cosicché tutto considerato, un chilogramma di carne cruda presa alla beccheria, fornirà di netto ordinariamente, grammi quattrocentocinquanta, al più cinquecento, di carne ben cotta, quale deve darsi in cibo agli ammalati.

Per norma di chi deve distribuire gli alimenti agli ammalati, è da ritenere che, ferma stante la proporzione della carne cruda, da acquistarsi come nella presente tabella, dovraasi però dare di *carne cotta* agli infermi ammessi alle diete di 5.^a 6.^a e 7.^a la quantità seguente

DIETA di 5. ^a	{ Pranzo	Grammi	50	cinquanta.
	{ Cena	id.	50	id.
DIETA di 6. ^a	{ Pranzo	id.	75	settantacinque
	{ Cena	id.	75	id.
DIETA di 7. ^a	{ Pranzo	id.	100	cento.
	{ Cena	id.	100	id.

valer dovendo tutt' assieme a formare queste quantità di carne cotta anche la carne presa per gli ammalati posti alle diete di 1.^a 2.^a 3.^a e 4.^a, ai quali non si somministra che il solo brodo.

La pasta per le minestre debb' essere di qualità fina e minuta per gli ammalati delle quattro prime diete, potendosi alternare il pane raso con grammi quaranta di pasta fina.

Dove è prescritto il pane raso con uova, s' intende che sarà adoperato il solo tuorlo.

Soragna 20 Marzo 1875.

I Componenti la Commissione Spedaliera

F. SCARDOVI.

ENRICO FRANCESCO GABELLA.

POLINELLI GIUSEPPE.

GUIDO BUATIER DE - MONGEOT.

Consiglieri.

GIUSEPPE GHELFI - Vice Presidente.

A. GIACOPAZZI - Segretario assunto.

ORE DEL PASSEGGIO PEI CONVALESCENTI

TABELLA D.

MESI	PER GLI UOMINI		MESI	PER LE DONNE		OSSERVAZIONI		
	Giorni	Ore		Giorno	Ore			
		mattina			sera		mattina	sera
GENNAJO	Ogni giorno	dalle	dalle	GENNAJO	Ogni giorno	dalle	dalle	
FEBBRAJO		10	2	FEBBRAJO		11	3	
MARZO		alle	alle	MARZO		alle	alle	
APRILE		11	3	APRILE		12	4	
MAGGIO		dalle	dalle	MAGGIO		dalle	dalle	
GIUGNO		9	4	GIUGNO		10	5	
LUGLIO		alle	alle	LUGLIO		alle	alle	
AGOSTO		10	5	AGOSTO		11	6	
SETTEMBRE		dalle	dalle	SETTEMBRE		dalla	dalle	
OTTOBRE		10	2	OTTOBRE		11	3	
NOVEMBRE		alle	alle	NOVEMBRE		alle	alle	
DICEMBRE		11	3	DICEMBRE		12	4	

Soragna 20 Marzo 1873.

I Componenti la Commissione Spedaliera

F. SCARDOVI.

ENRICO FRANCESCO GABELLA.

POLINELLI GIUSEPPE.

GUIDO BUATIER DE - MONGEOT.

Consiglieri.

GIUSEPPE GHELFI - Vice Presidente

A. GIACOPAZZI - Segretario assunto.

ILLUMINAZIONE NOTTURNA

TABELLA E.

MESI	ORE in cui devono		LOCALITÀ ed uso a cui denno servire i lumi	NUMERO dei lumi per ogni località ed uso	QUANTITÀ d'olio occorrente per ogni lume in Grammi	CONSUMO totale d'olio per ogni notte	OSSERVAZIONI
	Ac- cendersi	Spegnersi					
GENNAJO	All' ave maria della sera	All' ave maria della mattina	Infermeria degli uomini.	1	82	328	
FEBBRAJO			Infermeria delle donne.	1	82		
MARZO			Per servizio dell' Infer- miere	1	41		
APRILE			Per servizio dell' Infer- miera	1	41		
MAGGIO			Per l' andito d' ingresso e scala	1	41		
GIUGNO			Per servizio di riserva.	1	41		
LUGLIO							
AGOSTO							
SETTEMBRE							
OTTOBRE							
NOVEMBRE							
DICEMBRE							

Soragna 20 Marzo 1873.

I Componenti la Commissione Spedaliera

F. SCARDOVI.

ENRICO FRANCESCO GABELLA.

POLINELLI GIUSEPPE.

GUIDO BUATIER DE - MONGEOT.

Consiglieri.

GIUSEPPE GHELFI - Vice Presidente.

A. GIACOPAZZI - Segretario assunto.

VISITE AGLI AMMALATI DEI PARENTI ED AMICI

TABELLA F.

GIORNI	MESI	ORE	OSSERVAZIONI
Tutti i giorni di Domenica e tutti i giovedì alla mattina.	GENNAJO	10	<i>La visita non durerà che mezz' ora.</i>
	FEBBRAJO	10	
	MARZO	10	
	APRILE	10	
	MAGGIO	9	
	GIUGNO	9	
	LUGLIO	9	
	AGOSTO	9	
	SETTEMBRE	9	
	OTTOBRE	9	
	NOVEMBRE	10	
	DICEMBRE	10	

Soragna 20 Marzo 1873.

I Componenti la Commissione Spedaliera

F. SCARDOVI.	} <i>Consiglieri.</i>
ENRICO FRANCESCO GABELLA.	
POLINELLI GIUSEPPE.	
GUIDO BUATIER DE - MONGEOT.	

GIUSEPPE GHELFI - Vice Presidente

A. GIACOPAZZI - Segretario assunto.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

No.	Author	Title
10	[Faint text]	[Faint text]
11	[Faint text]	[Faint text]
12	[Faint text]	[Faint text]
13	[Faint text]	[Faint text]
14	[Faint text]	[Faint text]
15	[Faint text]	[Faint text]
16	[Faint text]	[Faint text]
17	[Faint text]	[Faint text]
18	[Faint text]	[Faint text]
19	[Faint text]	[Faint text]

FORMULARIO FARMACEUTICO

Tabella G.

PARTE PRIMA

Droghe e Medicinali

- | | |
|----|---|
| 1 | Aceto di vino bianco |
| 2 | Acido muriatico venale |
| 3 | id. nitrico id. |
| 4 | id. solforico id. (<i>olio di vetriolo</i>) |
| 5 | id. tartarico id. |
| 6 | Allume di rocca |
| 7 | Aloe socotrina |
| 8 | Altea officinale |
| 9 | Amido nostrale |
| 10 | Arnica montana (<i>fiori</i>) |
| 11 | Asa fetida (<i>Gomma resina</i>) |
| 12 | Assenzio (<i>foglie</i>) |
| 13 | Balsamo copaibe (<i>oleo resino</i>) |
| 14 | Bardana (<i>corteccie della radice</i>) |
| 15 | Biacca o cerussa |
| 16 | Belladonna (<i>foglie</i>) Solatro maggiore |
| 17 | Borace naturale (<i>sale Tinta</i>) |
| 18 | Calce pura (<i>calce viva</i>) |
| 19 | Camomilla volgare (<i>fiori</i>) |
| 20 | Canfora (<i>essenza</i>) |
| 21 | Cantaridi (<i>insetti</i>) |
| 22 | Capelvenere nero (<i>erba</i>) |
| 23 | Cicuta maggiore (<i>foglie</i>) |

- 24 Colombo (*radice*)
- 25 Coralina Corsicana
- 26 Cremore di tartaro
- 27 Crescione (*foglie fresche*)
- 28 Crotontiglio (*olio fisso*)
- 29 Cubebe pepe (*frutto*)
- 30 Digitale purpurea (*foglie*)
- 31 Dulcamara stipiti.
- 32 Estratto di carne di Liebig
- 33 Ferro (*metallo*) Calibe
- 34 Fiori di zolfo (*corpo semplice*)
- 35 Genziana (*radice*)
- 36 Ginepro (*bacche*)
- 37 Gomma ammoniaca (*gomma resina*)
- 38 id. arabica (*gomma pura*)
- 39 Guajaco (*legno e gomma resina*) Legno santo
- 40 Gramigna (*radice*)
- 41 Latte vaccino (*Liquore*)
- 42 Jodio (*corpo semplice*)
- 43 Ipepacuana (*radice*)
- 44 Grascia di majale (*grasso*)
- 45 Lichene Islandico (*musco*)
- 46 Limoni (*frutto*)
- 47 Lino (*seme*)
- 48 Litargirio (*ossido piombico*)
- 49 Magnesia officinale (*sale*)
- 50 Malva (*foglie*)
- 51 Melissa officinale (*erba*)
- 52 Memta piperita (*foglie somminità fiorite*)
- 53 Mercurio (*metallo corpo semplice*)
- 54 Miele (*glucosa impura*)
- 55 Mirra (*gomma resina*)
- 56 Nicoziana (*foglie Tabacco*)
- 57 Noce regia (*foglie e mallo*)
- 58 Noce vomica (*seme*)
- 59 Olio di ulivo (*olio fisso*)
- 60 Oppio (*sugo condensato*)
- 61 Orzo (*semi*)
- 62 Papavero bianco (*capsule immature*)
- 63 Poligola amara (*radice*)
- 64 Pomo granata (*corteccia di radice o di frutto*)

- 65 Quercia (*corteccia*)
- 66 Rabarbaro (*radice*)
- 67 Rafano rusticano (*radici fresche*)
- 68 Ratania (*radice*)
- 69 Riso comune (*seme duordicato*)
- 70 Sabina officinale (*foglie*)
- 71 Sale ammoniaco
- 72 Sale comune o marino
- 73 Sale inglese
- 74 Sale di saturno
- 75 Salep Tubercolis
- 76 Salice o Salcio (*corteccia*)
- 77 Salvia comune (*foglie*)
- 78 Sambuco (*fiori e frutti*)
- 79 Sangue di Drago (*sesina*)
- 80 Sapone di marsilia
- 81 Sanguisughe (*verme acquatico anelide*)
- 82 Sassofrasso (*radice e legno*)
- 83 Scamonea alepensa (*gomma resina*)
- 84 Scialappa (*radice*)
- 85 Scilla (*bulbi*)
- 86 Segala cornuta (*fungo*)
- 87 Semesanto (*fiori e seme*)
- 88 Sena (*foglia*)
- 89 Senape (*semi*)
- 90 Solfato di ferro (*vitriolo verde*)
- 91 Spugna officinale
- 92 Stafisagria (*seme*)
- 93 Stramonico (*foglie*)
- 94 Tamarindo (*frutta in pasta*)
- 95 Tarassaco (*erba radice dente di Leone*)
- 96 Tiglio (*fiori*)
- 97 Trementima (*resina*)
- 98 Valeriana (*radice*)
- 99 Vino bianco
- 100 Vino malvatico
- 101 Vitriolo bianco (*sale*)
- 102 Vitriolo turchino bleù (*sale*)
- 103 Zafferano (*stimma*)
- 104 Zucchero (*principio immediato*)

PARTE SECONDA

Preparazioni Galeniche

- 1 Acqua distillata
- 2 Aceto Colchico
- 3 id. Scillitico
- 4 Acqua di Lauro ceraso coobata
- 5 id. Limoni
- 6 id. melissa coobata
- 7 id. di menta piperita
- 8 id. petali di rose
- 9 id. di Sambuco
- 10 id. di Teda
- 11 Conserva di Cornali
- 12 Empiastro
- 13 id. di cicuta
- 14 id. Diachilon gommoso
- 15 id. Mercuriale
- 16 id. adesivo dell' Ospedale di Piacenza
- 17 id. di Cantaridi del Codice (*pasta pei vesicanti*)
- 18 Epispastico dolce (*mosche di Milano*)
- 19 Estratto d' aconito napello - Idralcoolico
- 20 id. di aloè socotrina
- 21 id. d' arnica - Idralcoolico
- 22 id. d' assensio acquoso
- 23 id. di Bacche di sambuco
- 24 id. di China del Perù
- 25 id. di Cicuta - Idralcoolico
- 26 id. di Belladonna - Idralcoolico
- 27 id. di Genziana
- 28 id. di Gjusquiamo - Idralcoolico
- 29 id. di mallo di noce

30	Estratto di oppio gommoso
31	id. di rabarbaro
32	id. di Sabina
33	id. di Scilla - acquoso
34	id. di Foglie di Tarassaco
35	id. di radici di Veleriana
36	Gelatina di pane di Boerhave
37	Magistero di Sciarappa
38	Massa aperitiva
39	id. pillolare di cinoglosso
40	Miele depurato
41	id. rosato semplice
42	id. solutivo
43	Olio di semi di ricino
44	Ossimele di Colchico
45	id. scillitico
46	id. semplice
47	Polpa di Tamarindi
48	Sciloppo cordiale
49	id. semplice
50	Tintura asafetida spiritosa
51	id. Laudano liquido del Sydenham
52	id. acquosa d' assenzio
53	id. Tebaica o d' oppio
54	Uguento di Cerussa
55	id. Digestivo
56	id. Mercuriale
57	id. Piacentino
58	id. Refrigerante
59	id. da Rogna elleborato
60	id. Rosato semplice
61	id. Saturnino
62	id. col sublimato corrosivo



PARTE TERZA

Preparati Chimici

- 1 Acetato di morfina
- 2 Acido arsenioso
- 3 id. Muriatico puro (*Idro - clorico*)
- 4 id. Nitrico puro
- 5 id. Vitriolo diluto (*Spirito di Vitriolo*)
- 6 id. dolcificato
- 7 id. Citrico
- 8 Acqua fagiadenica
- 9 id. di calce
- 10 Alkali Minerale puro (*sotto carbonato di Soda*)
- 11 id. vegetale depurato di potassa
- 12 id. Volatile fuore ammoniacca liquida
- 13 Allume usto
- 14 Calomelano (*mercurio dolce*)
- 15 Carbonato di calce officinale
- 16 Cerotto Diachilon semplice
- 17 Chermes minerale
- 18 Cloroformio
- 19 Cloruro di zinco
- 20 Collodion o Collodione
- 21 Creozoto o Creozota
- 22 Croco di marte aperitivo
- 23 Cupro ammoniacale
- 24 Estratto di Saturno
- 25 Etere solforico
- 26 Etiope minerale
- 27 Fegato di zolfo
- 28 Ferro preparato
- 29 Fiori di zinco (*ossido*)
- 30 Biioduro di mercurio
- 31 Biioduro di potassa
- 32 Liquore minerale Anodino
- 33 Magistero di Bismuto
- 34 Magnesina pura (*usta*)

- 35 Mercurio puro
- 36 id. sublimato corosivo
- 37 id. precipitato bianco
- 38 Nitrato d'argento cristallizzato
- 39 id. id. fuso
- 40 Pietra caustica
- 41 id. Divina (*oftalmica*)
- 42 Polvere caustica di Vienna
- 43 Pomata d'idriodato di potassa
- 44 id. idriodata jodurata
- 45 id. oftalmica di Jannin
- 46 Sale ammoniaco depurato
- 47 id. comune depurato
- 48 id. di nitro depurato
- 49 id. di Saturno depurato
- 50 Solfato di Chinina
- 51 id. di Soda
- 52 Spirito di Minderero
- 53 id. di Vino
- 54 Spirito di vino canforato
- 55 Spugna preparata
- 56 Santonina pura
- 57 Solfato di atropina
- 58 id. di morfina
- 59 Tartaro Emetico
- 60 Terra fogliata di Tartaro
- 61 Acqua Binelli
- 62 Acido Tannico
- 63 Cloridrato di Morfina
- 64 Ergotina
- 65 Olio bianco o gialliccio di merluzzo
- 66 Percloruro di ferro

Soragna 20 Marzo 1875.

F. SCARDOVI.
ENRICO FRANCESCO GABELLA.
POLINELLI GIUSEPPE.
GUIDO BUATIER DE-MONGEOT.

} *Consiglieri.*

G. GHELFI - *Vice Presidente.*

A. GIACOPAZZI - *Segretario assunto.*

9000
L. J. ...
...